

## Allegato “B”

Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell’I.M.U. 2020 - TARI 2020 - Imposta Pubblicità – Tassa occupazione suolo Pubblico

Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali COMUNE DI MUSSOMELI

—.

Approvato con deliberazione C.C. n.

## INDICE

**TITOLO I – Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2020 - TARI 2020 - Imposta Pubblicità – Tassa occupazione suolo Pubblico Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali**

***Art. 1 - Misure straordinarie per IMU valevoli per il solo 2020 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020***

***Art. 2 – Misure straordinarie per TARI valevoli per il solo 2020 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020***

***Art. 3 – Misure straordinarie per TOSAP valevoli per il solo 2020 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020***

***Art. 4 - Misure straordinarie per IMPOSTA PUBBLICITA' valevoli per il solo 2020 soggetto a condizione sospensiva finalizzato all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020***

***Art. 5 - Entrata in vigore***

***Art. 6. - Condizioni sospensive***

**TITOLO I – Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell’I.M.U. 2020 -TARI 2020 - Imposta Pubblicità – Tassa occupazione suolo Pubblico  
Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali**

**Art. 1. Misure straordinarie per IMU valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all’utilizzo del Fondo perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n./2020**

1. Per il solo anno 2020, è riconosciuta in favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari **ai 9/12** della quota comunale dovuta a titolo di IMU per l’anno 2020 per i cespiti immobiliari di cat. C1, C3 e D quota comune, utilizzati per la suddetta attività. La medesima agevolazione spetta per i cespiti utilizzati in via esclusiva come studi professionali.
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il **31/03/2021**, di apposita istanza e di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell’attività economica, rimasta sospesa a causa dell’emergenza Covid e che la categoria catastale sia conforme alla destinazione d’uso prevista per l’utilizzo dell’immobile;
3. L’agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite ai tributi comunali o, in assenza, con l’imposta dovuta per l’anno 2021.

**Art. 2. Misure straordinarie per TARI valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020**

1. Per il solo anno 2020 la tassa è ridotta, con una diminuzione del 75% della quota fissa e variabile dovuta per le categorie di utenze non domestiche a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19;
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il **31/03/2021**, di apposita istanza e di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid;
3. L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile altre riduzioni;
4. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite ai tributi comunali o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021.

**Art. 3. Misure straordinarie per TOSAP valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020**

1. E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO, indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari ai **9/12 dell'importo** dovuto a titolo di TOSAP per l'anno 2020 per le occupazioni di suolo pubblico relative alle suddetta attività;
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il **31/03/2021**, di apposita istanza e di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid;
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite ai tributi comunali o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021.

**Art. 4. Misure straordinarie per IMPOSTA PUBBLICITÀ valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020**

1. E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi dell'imposta di pubblicità un credito di imposta pari ai **10/12** dell'importo dovuto per l'anno 2020 a causa del depotenziamento dell'effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie disposti con D.P.C.M.
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il **31/03/2021**, di apposita istanza e di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità,

che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid;

3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite ai tributi comunali o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021

#### **Art. 5. Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla GURS del Decreto della Regione Siciliana di assegnazione delle somme, ovvero della notifica al Comune di Mussomeli del medesimo decreto.

#### **Art. 6. Condizioni sospensive.**

1. L'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al presente Regolamento, che potranno essere ridotte proporzionalmente tenuto conto delle assegnazioni effettive, è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive, che hanno riguardo sia all'an che al quantum dell'agevolazione tributaria:
  - a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Mussomeli e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
  - b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato.
2. Il mancato verificarsi delle condizioni sospensive di cui al punto 1, impedisce il sorgere in favore degli operatori economici interessati di alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento.